

Bruxelles, 7 marzo 2025  
(OR. en)

6760/25

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2024/0276(CNS)**

---

---

**ECOFIN 236  
FISC 45**

**NOTA**

---

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC9) - Accordo politico

---

**I. INTRODUZIONE**

1. La direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione<sup>1</sup> (direttiva sul secondo pilastro) rispecchia ampiamente, con alcuni adeguamenti richiesti dal diritto dell'UE, le norme tipo concordate nell'ambito del quadro inclusivo del G20/OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili ("BEPS") relative a una riforma delle norme internazionali in materia di tassazione degli utili delle più grandi imprese multinazionali.

---

<sup>1</sup> GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2523/oj>.

2. L'imposizione minima effettiva, che costituisce il "secondo pilastro", si fonda su due regole principali (le cosiddette regole "GloBE") — la regola di inclusione del reddito (*Income Inclusion Rule* - IIR) e la regola sui profitti a bassa imposizione (*Undertaxed Profit Rule* - UTPR) — volte ad assicurare che gli utili realizzati dai gruppi multinazionali il cui fatturato è almeno pari a 750 milioni di EUR siano tassati a un'aliquota effettiva di almeno il 15 %. La direttiva sul secondo pilastro è intesa a garantire che i grandi gruppi multinazionali di imprese paghino un livello minimo di imposta sul reddito derivante da ciascuna giurisdizione in cui operano. Le entità che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme devono calcolare la loro aliquota effettiva d'imposta per ciascuna giurisdizione in cui operano e versare un'imposta integrativa per la differenza tra la loro aliquota effettiva d'imposta per giurisdizione e l'aliquota minima d'imposta del 15 %. L'articolo 44 della direttiva sul secondo pilastro stabilisce l'obbligo di presentare la Dichiarazione sulle imposte integrative. La Dichiarazione sulle imposte integrative deve essere presentata utilizzando un modello tipo.
3. Affinché tale sistema funzioni efficacemente, è altresì necessario garantire che le autorità fiscali ricevano e scambino automaticamente le informazioni fiscali pertinenti. A tal fine, il quadro inclusivo del G20/OCSE sulla BEPS ha elaborato un modello tipo (dichiarazione sulle imposte GloBE - *GloBE Information Return* o GIR) che le entità che presentano la dichiarazione di grandi gruppi multinazionali di imprese dovrebbero essere tenute a utilizzare per adempiere ai loro obblighi di dichiarazione. Di conseguenza, analogamente alle norme del secondo pilastro, la GIR dovrebbe essere recepita nel diritto dell'UE al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

4. In tale contesto, il 28 ottobre 2024 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale ("DAC9")<sup>2</sup>.
5. L'obiettivo principale della proposta legislativa in oggetto è rendere operative le disposizioni della direttiva sul secondo pilastro (in particolare l'articolo 44), che prevede che la prima comunicazione delle informazioni sulle imposte integrative da parte dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala debba avvenire entro il 30 giugno 2026. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso le seguenti misure:
  - a) definizione del formulario tipo della Dichiarazione sulle imposte integrative che le entità che presentano la dichiarazione dei grandi gruppi multinazionali di imprese (che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme del secondo pilastro) sarebbero tenute a presentare e
  - b) integrazione della direttiva 2011/16/UE con disposizioni che stabiliscono un quadro inteso ad agevolare lo scambio delle dichiarazioni sulle imposte integrative tra le autorità fiscali degli Stati membri.
6. Una volta adottata dal Consiglio, la DAC9 dovrebbe essere recepita piuttosto rapidamente nel diritto nazionale da tutti gli Stati membri, al fine di evitare lacune in materia di comunicazione in ambito fiscale. Il calendario per il completamento di tali negoziati rimane pertanto serrato.
7. Il parere del Parlamento europeo sulla proposta legislativa in oggetto è stato adottato il 12 febbraio 2025<sup>3</sup>. Il parere del Comitato economico e sociale europeo è stato adottato il 26 febbraio 2025.

---

<sup>2</sup> Doc. ST 15004/24 + ADD 1.

<sup>3</sup> P10\_TA(2025)0013 (cfr. anche doc. ST 5822/25).

## II. STATO DEI LAVORI

8. La presidenza polacca ha dato priorità ai lavori sul fascicolo in oggetto e ha invitato gli Stati membri a concludere i necessari lavori preparatori in tempo utile per la sessione del Consiglio ECOFIN del marzo 2025. Durante il mandato della presidenza polacca si sono svolte quattro riunioni del gruppo "Questioni fiscali" (il 9 e il 24 gennaio, il 17 febbraio e una riunione del gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) il 26 febbraio 2025).
9. Nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) del 4 marzo 2025, tutte le delegazioni hanno potuto sostenere il testo di compromesso del progetto di direttiva, ad eccezione delle disposizioni che disciplinano il metodo da utilizzare per aggiornare il formulario tipo della Dichiarazione sulle imposte integrative (sezione IV dell'allegato VII della direttiva 2011/16/UE ("DAC")), al fine di garantire che rimanga in linea con gli aggiornamenti potenziali della dichiarazione standardizzata sulle imposte GloBE (*GloBE Information Return* - GIR) concordata dal quadro inclusivo del G20/OCSE sulla BEPS.
10. Per rispondere a questa preoccupazione rimanente, a seguito di contatti bilaterali, la presidenza ha apportato una serie di ulteriori modifiche al progetto di direttiva per eliminare il conferimento del potere di adottare atti delegati (soppressione del considerando 18, soppressione dell'articolo 1, punto 8, che conteneva modifiche all'articolo 21 della DAC, e soppressione dell'articolo 1, punti 11 e 12, che conteneva i testi proposti degli articoli 26 bis e 26 ter della DAC). La conseguenza di tali modifiche al testo di compromesso è che il formulario tipo della Dichiarazione sulle imposte integrative sarebbe modificato mediante una direttiva del Consiglio (nell'ambito della procedura legislativa speciale). L'ultimo testo di compromesso della presidenza, che rispecchia tali modifiche, figura nel documento ST 6845/25.
11. La presidenza ritiene che il suddetto testo di compromesso possa ora assicurare il giusto equilibrio e che tutte le delegazioni siano in grado di sciogliere le riserve residue.

12. Inoltre, riconoscendo l'importanza di confermare l'impegno di tutti gli Stati membri affinché il formulario tipo della Dichiarazione sulle imposte integrative rimanga in linea con il modello tipo della GIR elaborato dal quadro inclusivo del G20/OCSE sulla BEPS e che, a tal fine, sarebbe necessaria un'azione legislativa rapida, la presidenza suggerisce al Consiglio di approvare la dichiarazione che figura nell'allegato della presente nota.
- Si prevede che anche la Commissione europea formuli una dichiarazione da iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio.

### **III. VIA DA SEGUIRE**

13. In tale contesto, si invita il Consiglio a:
- a) raggiungere un accordo politico sul testo del progetto di direttiva recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC9), che figura nel documento ST 6845/25, in vista dell'adozione della direttiva, fatta salva la messa a punto giuridico-linguistica;
  - b) approvare la dichiarazione del Consiglio, che figura nell'allegato della presente nota, da iscrivere nel processo verbale della sessione del Consiglio.

**DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO**

"Il Consiglio sottolinea l'importanza dell'allineamento tra il modello tipo per la Dichiarazione sulle imposte integrative e il modello tipo elaborato dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS.

Al fine di garantire l'impegno a mantenere costantemente allineati tali modelli tipo, si invita la Commissione europea a presentare un'adeguata proposta legislativa per modificare la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, in maniera tempestiva, una volta che il modello OCSE sarà stato aggiornato, e il Consiglio si impegna ad agire il più rapidamente possibile per consentire tale allineamento."

---